

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1510

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, DE LORENZO,
SERRENTINO, STERPA**

Presentata il 21 settembre 1987

**Norme per la ristrutturazione dell'Istituto statale « A. Romagnoli »
di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il principale motivo ispiratore di questa proposta di legge è rappresentato dalla necessità di garantire all'Istituto statale « A. Romagnoli », di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista con sede in Roma, una continuità delle funzioni istituzionali per mezzo di una ristrutturazione che tenga conto dei compiti di formazione del personale, della consulenza, della ricerca e della sperimentazione in materia di *handicap*.

L'Istituto statale « A. Romagnoli », di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, riordinato con legge 30 dicembre 1960, n. 1734, e precedentemente denominato Scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, istituita con regio decreto del

15 novembre 1925 n. 2483, può considerarsi in Italia l'istituzione più antica nel settore della formazione del personale direttivo, insegnante ed educativo delle istituzioni e delle scuole con particolari finalità.

Il rapido evolversi delle strutture organizzative, determinato dall'evoluzione sociale e dalle profonde innovazioni pedagogiche, interessa oggi anche l'Istituto statale « A. Romagnoli »; pertanto si rende necessaria una sostanziale riforma normativa che operi sul piano dell'organizzazione, degli obiettivi e degli strumenti operativi.

L'attuale proposta di legge, pur inquadrandosi nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica e non prevedendo pertanto ulteriori oneri a carico del bi-

lancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1987, intende porre le basi per una nuova configurazione dell'Istituto statale « A. Romagnoli » in linea con i tempi, assicurando, come compiti prevalenti, la ricerca metodologica, scientifica, tecnica, la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed educativo nel settore ad alta specificità per minorati della vista e la consulenza agli enti pubblici, alle strutture private, alle famiglie in materia di educazione e riabilitazione dei minori privi della vista.

L'attuale proposta di legge intende creare anche le basi per consentire all'Istituto statale « A. Romagnoli » di poter interagire, nelle sue molteplici attività, con le istituzioni universitarie dipartimentali e con il Consiglio nazionale delle ricerche.

I compiti precedentemente evidenziati possono attuarsi in una struttura concretamente inserita nella realtà del nostro tempo e del nostro paese, alla quale sia riconosciuto il compito e siano conferite le funzioni di interesse pubblico già ampiamente collaudate e svolte nel passato.

In particolare la presente proposta di legge modifica l'istituzione, sottraendole il compito di curare il convitto degli alunni minorati della vista e riducendo le funzioni di struttura scolastica per la scuola materna e per la scuola dell'obbligo ai livelli puramente sperimentali che consentano l'attuazione di una concreta ricerca metodologica e didattica direttamente svolta sul campo.

Le modifiche precedentemente annunciate non costituiscono la rinuncia da parte dell'istituzione dei compiti educativi e sociali nei confronti dei giovani minorati della vista, ma riflettono l'attuale realtà del processo di scolarizzazione, in forza del quale si opta di preferenza per l'integrazione dell'alunno non vedente nella scuola comune e per la sua permanenza nella famiglia.

La scelta dell'Istituto statale « A. Romagnoli » nel suo rinnovamento deve essere, quindi, intesa come una volontà di favorire la chiara tendenza all'integra-

zione scolastica, pur conservando le caratteristiche del Centro specializzato per il riferimento della ricerca, della consulenza e della formazione del personale.

Le figure degli operatori, individuate nel nuovo organico, sono già state seriamente collaudate nella loro funzionalità metodologica in oltre un ventennio di attività di specializzazione e di ricerca e rappresentano il punto di riferimento per discipline espressamente individuate anche nei nuovi programmi dei corsi di specializzazione polivalenti come essenziali ai fini della formazione degli insegnanti specializzati.

Le norme transitorie sono state concepite in modo da garantire all'Istituto statale « A. Romagnoli » una continuità armonica del suo funzionamento interno ed in base ad un'oculata meditazione circa le competenze individuali ed i meriti acquisiti, con ulteriori titoli didattici a livello universitario, nel corso della carriera.

È stato istituito un Consiglio d'istituto per dare all'Istituto una forma democratica di governo della *res pubblica*.

Si è voluto estendere, per ragioni di equità costituzionale, anche al personale dell'Istituto statale « A. Romagnoli » gli stessi benefici goduti, in base al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dalla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, dal personale docente delle scuole elementari statali per ciechi e dal personale docente delle scuole medie di Stato per ciechi.

È stato previsto il passaggio di ruolo del personale docente dell'Istituto statale « A. Romagnoli », anche su cattedre non corrispondenti, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a queste ultime, per l'atipicità di tali cattedre che non trovano rispondenza nelle scuole comuni.

È stato ribadito che il personale docente della scuola media statale « A. Romagnoli » per ciechi, funzionante presso il predetto Istituto, può essere trasferito, a domanda, su cattedre corrispondenti della

scuola media statale normale purché in possesso dei titoli richiesti per l'accesso a tali cattedre.

Per quanto riguarda più precisamente le funzioni di consulenza e di ricerca clinico-psico-pedagogica, metodologica-didattica e tecnologica, si è ritenuto necessario configurare giuridicamente un apposito centro clinico-psico-pedagogico specializzato nell'orientamento tiflogico e per il sostegno dei processi di integrazione sociale e scolastica dei portatori di *handicap*, adeguato alla complessità dei problemi che tale integrazione socio-scolastica comporta.

Si è ritenuto, altresì, di formulare la presente proposta di legge in modo da non modificare il bilancio del Ministero

della pubblica istruzione allo scopo di facilitarne sia l'*iter* parlamentare sia i tempi di approvazione, considerata la necessità di attuare, nel più breve tempo possibile, le trasformazioni giuridiche in essa contenute.

Per le motivazioni anzidette chiediamo, onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge, che non solo consenta di far acquisire agli insegnanti specializzati una preparazione più puntuale e più consona alle richieste dei fanciulli minorati inseriti nella scuola comune, ma consenta anche di effettuare quella ricerca metodologica, didattica, scientifica e tecnica necessaria per sconfiggere la sfida che il mondo dell'*handicap* pone quotidianamente alla società.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 1.

1. L'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista con sede in Roma, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ed alle successive disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, e degli articoli 52 e 67 della legge 20 maggio 1982, n. 270, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, è ristrutturato in base alle disposizioni seguenti.

ART. 2.

1. L'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolge, a livello nazionale, compiti di formazione, di consulenza, di ricerca e di sperimentazione in materia di handicap ed in particolare:

a) attua, con corsi monovalenti, la specializzazione del personale direttivo, docente ed educativo delle scuole per ciechi e delle istituzioni dei minorati della vista, nonché attua, con corsi polivalenti, la specializzazione del personale docente destinato all'integrazione scolastica di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517;

b) effettua attività di aggiornamento, perfezionamento, integrazione pedagogica ed educativa per la diffusione e la conoscenza delle metodologie e delle tecniche didattiche tiflogiche;

c) organizza incontri di studio e convegni a livello anche internazionale;

d) assicura il funzionamento di un centro clinico-psico-pedagogico, specializzato nell'orientamento tiflogico, per il sostegno dei processi di integrazione sociale e scolastica;

e) promuove il funzionamento di un centro di documentazione bibliografico tiflogico e di raccolta dati e la pubblicazione, anche periodica, dei risultati e delle proposte della ricerca;

f) fornisce consulenza agli insegnanti specializzati preposti all'integrazione scolastica degli alunni minorati della vista.

ART. 3.

1. Per lo svolgimento dei compiti di ricerca e di sperimentazione l'Istituto statale « A. Romagnoli » può avvalersi:

a) delle scuole statali per ciechi;

b) delle scuole statali normali ove si effettua l'integrazione scolastica degli alunni della scuola dell'obbligo, prevista dalla legge 4 agosto 1977, n. 517;

c) delle scuole statali di istruzione secondaria di 2° grado frequentate da alunni portatori di *handicap*.

ART. 4.

1. Presso l'Istituto statale « A. Romagnoli » funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:

a) una scuola materna;

b) una scuola elementare;

c) una scuola secondaria per il compimento dell'obbligo scolastico.

2. L'Istituto dispone di:

a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;

b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

ART. 5.

1. L'Istituto statale « A. Romagnoli » è retto da un consiglio d'Istituto presieduto dal preside e composto da:

a) quattro rappresentanti del personale docente;

b) un rappresentante dei monitori di tirocinio;

c) un rappresentante dei collaboratori di tirocinio;

d) un rappresentante degli operatori di ricerca;

e) un rappresentante del personale non docente.

2. Il consiglio d'Istituto dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

3. Un collaboratore vicario, che coadiuva il preside o lo sostituisce in sua assenza, è eletto tra i membri del consiglio d'Istituto.

4. In assenza del preside, il collaboratore vicario dell'Istituto statale « A. Romagnoli » assume la sola direzione dell'Istituto, mentre le direzioni delle scuole, funzionanti presso il predetto Istituto, sono assunte dai rispettivi collaboratori vicari eletti in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

5. Le funzioni del consiglio d'Istituto sono indicate nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 8.

ART. 6.

1. Con la presente legge viene soppresso il convitto di educandi minorati della vista, annesso all'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

ART. 7.

1. Con la nuova convenzione, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i rapporti tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Istituto per ciechi, funzionante in Roma, eretto in ente morale.

ART. 8.

1. Le nuove norme relative al funzionamento dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite, con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. I corsi di specializzazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 hanno la durata di almeno un biennio e si adeguano, per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, a corsi analoghi disposti dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

1. Sono applicabili, al personale docente e non docente dell'Istituto statale « A. Romagnoli », purché compatibili con la presente legge, le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, 418 e 420.

ART. 10.

1. Allo scopo di potenziare la ricerca scientifica, tecnica e pedagogica, l'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le facoltà scientifiche e

pedagogiche delle università, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con enti o istituzioni dotati di personalità giuridica.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PERSONALE

ART. 11.

1. La tabella allegata alla presente legge contiene il ruolo organico speciale provinciale del personale dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e sostituisce quella allegata alla legge 30 dicembre, 1960, n. 1734.

2. Gli insegnanti, di cui all'allegata tabella, impartiscono lezioni ai corsi di specializzazione, forniscono consulenza e partecipano ai lavori dei gruppi di ricerca e di sperimentazione.

ART. 12.

1. Il preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » dirige anche le scuole funzionanti presso il predetto Istituto, di cui all'articolo 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il posto di preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti forniti di diploma di laurea in pedagogia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli », che abbiano prestato dieci anni di servizio come insegnanti di ruolo.

3. Al preside si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico vigenti per i presidi di prima categoria.

ART. 13.

1. Il posto di insegnante di pedagogia dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di

specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli e per esami, agli aspiranti che siano in possesso di diploma di laurea in pedagogia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli », che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio come insegnanti di ruolo.

2. All'insegnante di pedagogia si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 14.

1. Il posto di insegnante di tiflopsicologia dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è riservato, in sede di prima applicazione della presente legge, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti che siano in possesso di diploma di laurea in psicologia, che siano in servizio di ruolo in qualità di insegnante nelle scuole elementari di Stato per ciechi, da almeno cinque anni, e che siano in possesso di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli »; successivamente è conferito, mediante concorso per titoli ed esami, agli aspiranti che siano in possesso di diploma di laurea in psicologia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. All'insegnante di tiflopsicologia si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 15.

1. Il posto di insegnante di clinica delle minorazioni dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti forniti di diploma

di laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in neuropsichiatria infantile.

2. All'insegnante di clinica delle minorazioni si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 16.

1. I posti di insegnante di metodologia, metodologia tiflogica e di didattica dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono conferiti, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti forniti di diploma di laurea in pedagogia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. Ai predetti insegnanti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 17.

1. Il posto di insegnante di tecnologia e dei sussidi tiflogici dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è riservato, nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'articolo 33 della legge 9 agosto 1978, n. 463, mediante concorso per soli titoli, agli aspiranti in servizio di ruolo nella scuola media di stato per ciechi o in quella comune, che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie di Stato per ciechi conseguita ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e che abbiano prestato servizio di ruolo in qualità di insegnante di educazione tecnica nella scuola media di stato per ciechi, per almeno dieci anni; successivamente è conferito, mediante

concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: ingegneria, scienze agrarie, architettura congiuntamente al diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. All'insegnante di tecnologia e dei sussidi tiflogici si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 18.

1. Il posto di insegnante di didattica della musica dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli ed esami, a coloro che siano forniti di diploma di composizione o di magistero di pianoforte e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. All'insegnante di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 19.

1. Il posto di insegnante di attività motoria e psicomotoria dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti che siano in possesso di diploma di laurea in pedagogia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. All'insegnante di attività motoria e psicomotoria si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 20.

1. I posti di monitori di tirocinio, di collaboratori di tirocinio e di operatori di ricerca dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono conferiti, mediante concorso generale per titoli ed esami, agli aspiranti che siano in possesso di un diploma di laurea, in pedagogia, psicologia, sociologia e di diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « A. Romagnoli ».

2. Ai monitori di tirocinio, ai collaboratori di tirocinio e agli operatori di ricerca si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli insegnanti laureati delle scuole statali di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 21.

1. Il posto di coordinatore amministrativo dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è conferito, mediante concorso generale per titoli ed esami, a coloro che siano forniti di diploma di ragioneria, perito commerciale o di diploma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

2. Al coordinatore amministrativo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei coordinatori amministrativi delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 22.

1. Il posto di personale ausiliario dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, è conferito, secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e successive integrazioni e modifiche.

2. Al personale ausiliario si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trat-

tamento economico del personale ausiliario delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.

CAPO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

1. Il preside dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 12, è inquadrato nel posto di ruolo corrispondente dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui all'articolo 12 della presente legge, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 24.

1. L'insegnante di tirocinio dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 16, è inquadrato nel posto di ruolo di insegnante di metodologia tiflogica dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui al citato articolo 16, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 25.

1. L'assistente di tirocinio dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso di diploma di laurea in pedagogia e dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 16, è inquadrato nel posto di ruolo di insegnante di metodologia dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui al citato articolo 16, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

2. L'assistente di tirocinio dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, sprovvisto di diploma di laurea in pedagogia, ma in possesso di diploma di abilitazione magistrale e di tutti gli altri requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 19, è inquadrato, in deroga a quanto disposto dal succitato articolo 19, nel posto di ruolo di insegnante di attività motoria e psicomotoria dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui allo stesso articolo 19, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 26.

1. L'insegnante di didattica musicale dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso

dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 18, è inquadrato nel posto di ruolo corrispondente dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al citato articolo 18, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 27.

1. L'istruttore tecnico-pratico dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui al precedente articolo 16, è inquadrato nel posto di ruolo di insegnante di didattica dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata, e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui al citato articolo 16, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 28.

1. Gli assistenti dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, ancorché non abbiano i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 20, sono inquadrati, rispettivamente, in base ad una graduatoria unica per anzianità di servizio e per merito, i primi tre, nei posti di ruolo di monitori di tirocinio dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, i secondi tre, nei posti di ruolo di collaboratore di tirocinio dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e l'ul-

timo della graduatoria predetta nel posto di ruolo di operatore di ricerca dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista. L'inquadramento del personale sopra detto avviene nei posti previsti dalla tabella organica allegata, ed il personale suddetto gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui al citato articolo 20 della presente legge, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

2. La maestra del giardino d'infanzia dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, ancorché non abbia i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 20, è inquadrata nel posto di ruolo di operatore di ricerca dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsto dalla tabella organica allegata e gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui allo stesso articolo 20, conservando l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

3. I monitori di tirocinio esplicano funzioni di mediazione tra le conoscenze impartite dagli insegnanti del corso di specializzazione e l'esperienza di tirocinio degli allievi; partecipano alle attività di ricerca e di sperimentazione.

4. I collaboratori di tirocinio guidano gli allievi nelle attività seminariali ed assicurano il funzionamento delle biblioteche in Braille e in nero e dei laboratori.

5. Gli operatori di ricerca raccolgono i dati della ricerca, operano con il computer, sono responsabili del materiale di ricerca, dei sussidi e dei musei didattici.

ART. 29.

1. Il segretario e il bidello custode dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, in servizio di ruolo alla data del 1° settembre 1987, in possesso

dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, di cui agli articoli 21 e 22, sono inquadrati, rispettivamente, nei posti di ruolo di coordinatore amministrativo e di personale ausiliario dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, previsti dalla tabella organica allegata.

2. Il coordinatore amministrativo gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui all'articolo 21 il personale ausiliario gode dello stato giuridico e del trattamento economico, di cui all'articolo 22; entrambi conservano l'anzianità di servizio pregressa e i diritti acquisiti nella progressione di carriera.

ART. 30.

1. Ai fini della progressione di carriera e del riconoscimento dell'anzianità di servizio nell'inquadramento attualmente goduto, sono riconosciuti per intero, a tutto il personale dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, gli anni di servizio prestati anteriormente al presente inquadramento alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

2. Per l'applicazione del presente articolo si deroga a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 31.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con le modalità di cui agli articoli precedenti e uniformandosi alla normativa generale per quanto non espressamente previsto, i bandi di concorso relativi alla copertura dei posti di ruolo rimasti vacanti dopo il presente inquadramento e previsti dalla tabella organica allegata.

ART. 32.

1. Il personale docente dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializza-

zione per gli educatori dei minorati della vista appartenente, in base all'articolo 67 della legge 20 maggio 1982, n. 270, al ruolo speciale, provinciale può, a domanda, ottenere il passaggio di ruolo alle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, anche su cattedre non corrispondenti, purché in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso a tali cattedre.

2. Altresi il personale docente della scuola media statale « A. Romagnoli » per ciechi, funzionante presso l'Istituto statale « A. Romagnoli », appartenente, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, ai ruoli ordinari può, a domanda, ottenere il trasferimento su cattedre corrispondenti delle scuole medie statali normali.

ART. 33.

1. Il ruolo speciale provinciale del personale assistente dell'Istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui all'articolo 67, 2° comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è trasformato in ruolo speciale provinciale del personale docente.

2. Gli atti amministrativi, derivanti dall'applicazione della presente legge, sono disposti dal provveditore agli studi di Roma, e la gestione amministrativa è affidata ad una sola sezione, istituita presso il predetto ufficio scolastico del provveditorato, che cura il reclutamento, la carriera e la cessazione dal servizio del personale.

ART. 34.

1. È abrogato, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

ART. 35.

1. Per l'attuazione della presente legge, non essendo previsti oneri finanziari aggiuntivi, si provvede con gli stessi stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ed imputati ai capitoli 3401 e 3431 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

ALLEGATO.
(previsto dall'articolo 25)

**TABELLA ORGANICA
DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO STATALE « A. ROMAGNOLI »
DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA.**

Personale di ruolo —	Livello —
Preside di prima categoria	n. 1 da 8° a 8° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di pedagogia	n. 1 da 7° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di tiflopsicologia	n. 1 da 6° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di clinica delle minora- zioni	n. 1 da 7° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di metodologia tiflogica	n. 1 da 6° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di metodologia	n. 1 da 6° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di didattica	n. 1 da 6° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di tecnologia e dei sus- sidi tiflogici	n. 1 da 7° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di didattica della musica	n. 1 da 7° a 7° scuola secondaria di 2° grado
Insegnante di attività motoria e psi- comotoria	n. 1 da 6° a 7° scuola secondaria di 1° grado
Monitori di tirocinio	n. 3 da 6° a 7° scuola secondaria di 1° grado
Collaboratori di tirocinio	n. 3 da 6° a 7° scuola secondaria di 1° grado
Operatori di ricerca	n. 2 da 6° a 7° scuola secondaria di 1° grado
Coordinatore amministrativo	n. 1 da 5° a 5° scuola secondaria di 2° grado
Personale ausiliario	n. 1 da 3° a 3° scuola secondaria di 2° grado